

## ISTITUTI DEFLATTIVI

### **Definizione liti: slitta il termine iniziale e rateizzazione allungata**

di Arianna Semeraro



La **definizione delle liti tributarie** pendenti è definita mediante la presentazione dell'istanza e il pagamento entro il **30 settembre 2023**.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di **venti rate di pari importo**, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.

È altresì concessa la possibilità di **dilazionare ulteriormente** le rate successive alla terza in **cinquantuno rate** mensili.

Queste le novità intervenute con la **legge di conversione del DL bollette** che aveva già modificato l'originario termine entro il quale versare la prima rata.

Le **controversie tributarie** in cui è parte l'Agenzia delle entrate, **pendenti** al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il **pagamento di un importo uguale o inferiore al valore della controversia** – determinato a seconda dello stato in cui si trova il processo e dell'eventuale soccombenza delle parti - costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

È travagliato ed infinito il **susseguirsi di aggiornamenti normativi** che hanno modificato l'originaria formulazione della misura varata ormai quasi sei mesi fa per mano della Legge di Bilancio 2023.

Inizialmente, il **comma 194, L. 197/2022** prevedeva, tra l'altro, che “*nel caso in cui gli importi*

*dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale (...) **in un massimo di venti rate trimestrali** di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno”.*

Tuttavia, come noto, il **30 marzo 2023 è intervenuto il c.d. Decreto Bollette** (D.L. 34/2023) che ha di fatto privato di operatività le scadenze originarie su menzionate, facendo **slittare il termine di pagamento della prima rata al 30 settembre 2023**.

Il D.L. 34/2023, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 1° aprile, cioè proprio il giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il periodo originariamente previsto (dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023) per il pagamento della **prima rata per la definizione delle liti**.

Di fatto, quindi, lo scadenzario per il pagamento rateale stabilito dal [\*\*comma 194\*\*](#) citato non è mai divenuto effettivo, essendo stato immediatamente sostituito dal nuovo di cui [\*\*all'articolo 20 D.L. 34/2023\*\*](#).

In particolare, il Decreto Bollette:

- fissava al **30 settembre** il termine per la **presentazione** dell'istanza di definizione e per il **pagamento** di quanto dovuto ovvero della prima rata;
- fissava le scadenze delle eventuali rate successive rispettivamente al 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Ebbene la novella normativa non si arresta e in sede di conversione del Decreto Bollette vengono nuovamente modificate le scadenze delle rate, **confermando quelle delle prime tre rate** e aggiungendo la possibilità, a discrezione del contribuente, di pagare le successive in un **massimo di cinquantuno rate mensili**.

Benché il termine iniziale per il pagamento della prima rata fissato al 30 giugno è come se non fosse mai esistito, **nulla questio per il contribuente che nel mentre ha già adempiuto al pagamento della prima rata**, poiché questi dovranno semplicemente procedere al pagamento della **seconda rata entro il 31 ottobre 2023**.

**Chi invece non ha ancora pagato** la prima rata, può farlo entro il **30 settembre 2023**.

Ciò a cui è necessario prestare attenzione è il **calcolo dell'importo delle singole rate** poiché le cinquantuno rate mensili non decorrono dalla prima rata bensì da quelle successive alla terza; questo comporta che:

- le **prime tre rate** saranno ciascuna di un importo pari ad **1/20** di quanto dovuto ai fini della definizione;
- le **rate successive alla terza** potranno essere rideterminate suddividendo **l'importo residuo in cinquantuno rate mensili**.

A titolo esemplificativo, si pensi ad un importo totale dovuto per la definizione pari a 10.000, le prime 3 rate saranno ciascuna di importo pari a 500, la quarta e le successive 50 rate saranno ciascuna di importo pari a 170.

Inoltre, nel caso si sia optato per la **trimestralità** delle rate successive alle prime tre (opzione concessa dall'originario [articolo 20, D.L. 34/2023](#)), le **scadenze saranno 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno a partire dal 31 marzo 2024**.

Nel caso, invece, si sia optato per la **mensilità** delle rate successive alle prime tre (opzione introdotta in sede di conversione del D.L. 34/2023), le rate – nel numero massimo prescelto – **partiranno dal 31 gennaio 2024**.